

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/623 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2021****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e controllo delle malattie ivi stabilite.
- (3) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni elencate nel medesimo allegato. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano tuttavia sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione nel periodo appena precedente il processo di adozione di tale atto. Sia il regolamento (UE) 2016/429 che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (4) La situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana è dinamica e in costante evoluzione. Tale situazione è quindi mutata rispetto al periodo appena precedente il processo di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L'allegato I di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato affinché le aree ivi elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III riflettano l'attuale situazione epidemiologica di tale malattia nell'Unione.
- (5) Anche la decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencate nel relativo allegato e si applica fino al 21 aprile 2021. L'allegato di tale decisione di esecuzione è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della Commissione ⁽⁴⁾, a seguito di cambiamenti recenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell'Unione. L'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione trova pertanto riscontro nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, come modificata di recente dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del ..., pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della Commissione, del 25 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 110 del 30.3.2021, pag. 1).

